

COMUNE DI BADIA POLESINE

Statuto

(Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 12 Giugno 1991 n.51 e 14 Ottobre 1991 n.74)

Adeguato alla Legge 25.03.1993 n.81 con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 06.03.1995

Adeguato alle leggi 30.4.1999, n. 120 e 3.8.1999 n. 265 con delibera Consiglio Comunale n.7 del 27.01.2000 alla quale sono stati forniti chiarimenti con delibera di C.C. n. 17 del 09.05.2000.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

La Comunità, l'autonomia, lo statuto

ART. 1

La Comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria e i caratteri distintivi propri della Società civile che la compone.

3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono e accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio e assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano, le azioni positive volte a raggiungere e garantire le pari opportunità. Favorisce e valorizza le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla Legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali e indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

ART. 2

L'autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

ART. 3

Lo statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, con concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

5. L'Amministrazione Comunale adotta i provvedimenti più idonei per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte di tutti i cittadini.

IL Comune

ART. 4

Comune

1. Il Comune di Badia Polesine è l'Ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e delle norme del presente Statuto.

ART. 5

Stemma, gonfalone, titolo di città

1. Il Comune di Badia Polesine ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con Regio Decreto in data 03.08.1930.

2. Il Comune fa uso, del gonfalone riconosciuto con Regio Decreto in data 20.11.1933.

3. Il Comune si pregia del titolo di città concesso con Regio Decreto in data 16.04.1817.

ART. 6

Territorio

1. Il Comune di Badia Polesine comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, come approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, per una estensione complessiva di Km². 44,55.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende oltre al Capoluogo nel quale è istituita la sede del Comune, anche le frazioni di: Crocetta, Salvaterra, Villa d'Adige e Villafora.

ART. 7

Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto e i principi generali affermati dall'ordinamento.

2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità e indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare e agevolare la fruizione delle unità sociali realizzate ad un maggior numero di cittadini, di rendere economico perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

ART. 8

Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune, per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

4. Le funzioni di cui al precedente comma fanno capo al Sindaco quale ufficiale del Governo.

ART. 9

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere uniformata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza e i risultati conseguiti sono

periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Potestà regolamentare

ART. 10

I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati e approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli e abrogarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.

3. I regolamenti di competenza del Consiglio Comunale, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, dopo il controllo preventivo di legittimità sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Le funzioni di programmazione e pianificazione

ART. 11

Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione e indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

4. Promuove al fine di favorire il metodo della programmazione, soprattutto nel campo dello sviluppo economico, "gruppi di lavoro misti" a carattere prevalentemente tecnico, aprendo la partecipazione a Enti di diritto pubblico e/o privato e ad associazioni od organismi economici operanti anche fuori dall'ambito locale.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

L'Ordinamento

ART. 12

Norme generali

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale e il Sindaco.
2. E' organo non elettivo del Comune la Giunta Municipale; i suoi componenti sono nominati dal Sindaco.
3. Spettano agli organi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
4. La legge e il presente Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e i rapporti fra gli organi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Il Consiglio Comunale

ART. 13

Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità Badiese; esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Spetta al Consiglio di individuare e interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione a essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.
4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
5. Sono oggetto di apposita definizione nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

ART. 14

Competenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 32 della L. 142 dell'8.6.90 ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) *la contrazione di mutui non previsti espressamente da atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;*
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente da atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso Enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al precedente comma non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 15

Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio

1. La potestà di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuita al Consiglio si esplica in via generale e fondamentale nel discutere ed approvare in apposito documento gli indirizzi generali di governo del Comune, legittimando la Giunta a portare ad attuazione il programma in tal modo definito.

2. Le ulteriori funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo sono esplicate dal Consiglio:

a) nel decidere sulle proposte di atti regolamentari o amministrativi sottoposte dalla Giunta alla deliberazione assembleare nelle materie e sulle questioni riservate alla competenza consiliare dal comma 2 dell'articolo 32 della Legge 8 Giugno 1990, n.142;

b) nell'esercitare, in sede di adozione degli atti programmatici, l'iniziativa di far sottoporre a controllo di legittimità le deliberazioni della Giunta attuative di atti concernenti questioni giuridicamente controverse o richiedenti particolari cautele;

c) nel votare la sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta;

d) nel valutare le risposte degli organi di governo alle interrogazioni e interpellanze, nonché nel dibattere e votare le mozioni presentate dai Consiglieri ai sensi del comma 6 dell'articolo 31 della Legge 8 Giugno 1990, n.142;

e) nel dibattere le questioni poste all'ordine del giorno di sedute convocate su richiesta del quinto dei Consiglieri e nel votare le conseguenti mozioni;

f) nel valutare e dibattere la relazione con la quale la Giunta riferisce annualmente sulla propria attività e nel votare la conseguente mozione.

ART.16

Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Le dimissioni dalla carica sono presentate dal Consigliere al Consiglio; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni deve provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.

2. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, o abbiano espresso voto contrario ad una proposta, e abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e i provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte di risoluzione;

5. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai Consiglieri per iscritto presso la Segreteria del Comune; la risposta del Sindaco o dell'Assessore delegato deve essere notificata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale utile successiva alla loro presentazione. Sono altresì disciplinati nel regolamento del consiglio comunale i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute consiliari, le relative procedure e le modalità di salvaguardia del diritto del consigliere di far valere le cause giustificative.

6. Ogni Consigliere Comunale ha diritto di ottenere:

- a) da tutti gli organi e gli uffici comunali, dagli Enti, dalle Aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni e i documenti necessari per espletare il proprio mandato;
- b) dal Segretario Comunale l'ausilio tecnico per l'esercizio dei propri diritti e doveri;
- c) dal Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.

7. Il Consigliere ha l'obbligo di conservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti, nei casi specificamente previsti dalla legge. Il regolamento disciplina forme e modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.

8. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.

9. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano a esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.

ART. 17

I Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capi Gruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare. Ciascun gruppo può anche essere formato da un solo Consigliere, se unico eletto in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

Ciascun Consigliere nel corso della legislatura può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo di appartenenza senza per questo dare origine ad un nuovo gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capo gruppo il Consigliere primo eletto.

3. La conferenza dei Capi Gruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari e concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzione di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale.

4. Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capi Gruppo, le norme per il suo funzionamento e i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni Consiliari permanenti e la Giunta Comunale.

5. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi Consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 18

Commissioni Speciali

1. Il Consiglio Comunale può nominare nel suo seno Commissioni Speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore e stabilito l'oggetto dell'incarico e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

2. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di controllo o garanzia. La Presidenza delle stesse appartiene alla minoranza che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.

3. Le commissioni di controllo possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.

4. Ogni Commissione di controllo, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta da cinque Consiglieri, di cui tre designati dalla maggioranza ed due designati dalle minoranze consiliari.

ART. 19

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale costituisce al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella di convalida degli eletti.

2. Le Commissioni Consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i Gruppi.

3. I Gruppi designano i componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione consiliare costitutiva della Commissione, ed entro lo stesso termine li comunicano al Sindaco.

4. La conferenza dei Capi Gruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna Commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.

5. Le Commissioni hanno anche una competenza "referente", per cui gli atti approvati in questa sede sono sottoposti all'approvazione del Consiglio che deve approvarli secondo quanto stabilito dal regolamento.

6. La costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti viene effettuata con votazione in forma palese.

7. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno con le modalità previste dal regolamento.

8. Il Sindaco, gli Assessori, nonché i Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono essere invitati alle riunioni senza diritto di voto. Possono altresì essere invitati i responsabili dell'istruttoria delle pratiche all'esame.

9. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina

l'organizzazione e assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

ART. 20

Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, alla Giunta e a tutti i Consiglieri.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri Comunali sono stabilite dal regolamento.

ART. 21

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
3. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento in caso di assenza o di impedimento il Consiglio Comunale. è presieduto dal Vice Sindaco.
4. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno due volte all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
5. Deve essere inoltre riunito entro sessanta giorni quando venga esercitato il diritto di iniziativa.
6. Il Consiglio deve essere riunito entro venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri e/o il Sindaco.
7. Almeno una volta l'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.
9. Il Consiglio è convocato in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
10. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine predetto è ridotto a ventiquattro ore. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante il messo comunale o di conciliazione;
 - b) mediante telegramma o raccomandata;

- c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
- d) mediante modalità equipollenti previste dal regolamento.

11. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'Albo Pretorio insieme all'ordine del giorno; quest'ultimo viene redatto dal Sindaco.

12. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

13. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente per l'approvazione maggioranze speciali di votanti.

14. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate nei casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

15. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

16. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale coadiuvato dal Funzionario preposto alla redazione del verbale.

ART. 22

Le nomine dei rappresentanti

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, in tempo utile affinché il Sindaco possa effettuare le nomine e le designazioni di competenza.

2. Il Consiglio Comunale provvede con voto limitato, nei casi ad esso espressamente riservati dalla legge, alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati. Dette nomine e designazioni devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

3. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un Consigliere Comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio. Si applica ai nominati quanto dispone l'art.5 della Legge 23 Aprile 1981, n.154.

4. Le candidature di persone estranee al Consiglio Comunale, proposte per le nomine di cui al secondo comma, sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Sindaco le sottopone alla competente commissione consiliare, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alle nomine ad esso espressamente riservate dalla legge in seduta pubblica e con votazione con scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.

La Giunta Comunale

ART. 23

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e fino ad un massimo di 7 Assessori, fra cui un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, il coniuge i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

ART. 24

Indirizzi Generali di Governo

1. Entro centoventi giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, deposita presso l'Ufficio del Segretario Comunale il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

2. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

3. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

4. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia tutto od in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

ART. 25

Dimissioni, decadenza

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco

sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.

4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale; le dimissioni degli Assessori vanno presentate al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni possono anche essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.

6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

ART. 26

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

ART. 27

Competenza della Giunta

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, dei Dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio

4. E' competente a resistere in giudizio ed assumere i relativi atti di impegno di spesa qualora

conferisca incarichi, intuitu personae, a professionisti esterni ;

5. Può assumere deliberazioni in materia di contributi non previsti nel programma del Consiglio, aventi carattere di eccezionalità e comunque nei limiti di cui all'art. 12 della legge 241/1990 definendone criteri e modalità, demandando l'assunzione dei provvedimenti di impegno di spesa e di erogazione al Responsabile del Servizio.

6. Accetta i lasciti e le donazioni salvo che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio ai sensi dell'art. 32 lett. l) ed m) della legge 142/90

7. La Giunta, in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di disporre la sottoposizione all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'art.45, comma 1, della Legge 8 Giugno 1990, n.142.

8. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

9. L'annuale relazione al Consiglio di cui al comma 2 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo.

ART. 28

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, ispirando la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco, o in sua assenza dal Vice-Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore Anziano.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

4. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe e i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato e il Sindaco, la Giunta e i dipendenti preposti all'area e ai settori di attività compresi nella delega.

5. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

ART. 29

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta Municipale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale e può assistere il Vice Segretario per la redazione del verbale.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del Comune.
3. Possono essere invitati alla riunione della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti le loro funzioni e incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti e i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge e al presente statuto, dal regolamento interno.

Il Sindaco

ART. 30

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto; rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune; nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco e può revocarne i componenti; nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio; nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali; nomina i componenti delle commissioni d'appalto, quelli dell'appalto concorso ed i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto nel comma 3, lett. a) e b) dell'art. 51 della Legge 142/90 e avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell'Ente.
3. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
4. Quale Presidente del Consiglio Comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei Capi Gruppo.
5. Quale Presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento contenente gli indirizzi generali di governo.
6. Sovrintende con il concorso degli Assessori al funzionamento dei servizi e degli uffici, conferisce gli incarichi di direzione delle aree funzionali, impartisce le direttive al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi. La direzione delle aree funzionali è conferita per un periodo non superiore a quello del mandato elettorale. Può essere rinnovata o revocata con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all'attuazione dei programmi, al livello di efficacia e di efficienza dei servizi.
7. Acquisisce direttamente presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'Ente

informazioni e dati anche riservati.

8. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

9. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

10. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei regolamenti.

11. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 31

Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi e nelle assemblee delle società per azioni ai quali lo stesso partecipa, e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previsti dal presente Statuto.

3. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

ART. 32

Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vice Sindaco, e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.

ART. 33

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1 Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi

in materia elettorale, di leva e statistica.

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.

2. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti di cui all'art. 38 comma 2 della L. 265/99.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4 - sono trasferite al sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8.12.1970 n. 996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 6.2.1981.

5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al provvedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

Le Commissioni comunali

ART. 34

Le Commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

2. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta Comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio Comunale e agli enti, associazioni e altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati.

3. *Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di controllo o garanzia.*

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale

ART. 35

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi comunali e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti e i cittadini.
2. Essa è ammessa nei modi e forme stabiliti dalle leggi vigenti.
3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente titolo, l'amministrazione comunale istituisce un "Ufficio Relazioni con il Pubblico".

ART. 36

La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi e alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti e attività artigianali, commerciali, industriali, professionali e agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni e organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; e ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
4. Un'apposita Commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta a organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in apposito Albo delle Associazioni e organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.
5. Sono istituite la Consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali e la Consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport e della qualità della vita, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni e organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione. Le due Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e degli altri organi eletti.

6. Le due Consulte sono elette ogni tre anni dalle Associazioni e organizzazioni registrate nei rispettivi albi, con le modalità stabilite dal regolamento comunale, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, per la partecipazione popolare, che fissa il numero dei componenti di ognuna. Ciascuna Consulta elegge il proprio Presidente e può nominare dei coordinatori per sezioni di attività.

7. E' inoltre istituita, in via permanente una "Consulta delle Frazioni". Apposito regolamento ne disciplinerà l'organizzazione e il funzionamento, nel rispetto dei principi della pariteticità dei rappresentanti e della certezza di tempi e procedure di funzionamento in relazione alle materie di competenza comunale che obbligatoriamente formeranno oggetto di consultazione.

8. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali e i dipendenti di detti enti e organismi non possono far parte delle Consulte di cui al quinto comma.

ART. 37

Poteri delle Consulte comunali

1. Le Consulte possono, nelle materie di competenza:

- esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;
- esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
- esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
- chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

2. Il Regolamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole Consulte, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.

ART. 38

La partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco all'esame istruttorio della competente Commissione Consiliare.

2. La Commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, o una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte e a fornire chiarimenti e precisazioni.

La consultazione dei cittadini e i referendum

ART. 39

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuati attraverso le risultanze degli uffici comunali, gli albi pubblici o associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La Segreteria Comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale, e alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

ART. 40

Referendum

Referendum abrogativo

1. Su richiesta di almeno il 10% degli elettori, il Sindaco indice referendum per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate da questo Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

2. Non è ammesso il referendum per le norme tributarie e tariffarie nonchè sulle seguenti materie:

- a) Statuto Comunale
- b) Regolamento del Consiglio Comunale
- c) Piano Regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi

3. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste del Comune da almeno sei mesi.

4. La proposta di abrogazione o di revoca si intende approvata se alla votazioni ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Le modalità di attuazione del referendum abrogativo sono determinate da apposito Regolamento adottato dal Consiglio Comunale e maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

Referendum propositivo e abrogativo/propositivo

6. Su richiesta di almeno il 10% degli elettori il Sindaco, sentita la Commissione di cui al comma seguente, indice referendum per deliberare l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove

norme regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spese.

7. Una Commissione consiliare speciale, composta in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, sarà istituita dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla presentazione di una istanza referendaria e ne esaminerà i contenuti entro 15 giorni dalla costituzione, al solo fine di accertare che quanto proposto non confligga con il residuale ordinamento locale o con gli altri atti generali del Comune, non sia contraria a norme di legge ed ai principi contenuti nella legge 10.06.1990, n. 142 e non comporti spese. In caso di esito negativo dell'esame, congruamente motivato, il Presidente della Commissione lo comunica al Sindaco che respinge la richiesta.

8. Non è ammesso referendum propositivo in materia tributaria e tariffaria nonché in ordine a spese.

9. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune da almeno sei mesi.

10. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

11. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

ART. 41

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 Agosto 1990, n.241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente a una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione Comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti.

I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa proposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

ART. 42

Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. Il Regolamento sul procedimento amministrativo individua strutture e figure responsabili nonché i termini temporali per lo svolgimento delle attività procedurali; disciplina i procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione comunale e garantisce lo sviluppo dell'azione amministrativa nel pieno rispetto dei principi di efficienza, economicità e trasparenza.

3. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del procedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

L'azione popolare

ART. 43

L'azione sostitutiva

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune

2. La Giunta Comunale, ricevuta comunicazione dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge.

A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore abbia un interesse diretto ed esclusivo nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione.

Qualora la Giunta, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore, in caso di soccombenza ne assume le spese giudiziarie.

Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Diritto di accesso e d'informazione del cittadino

ART. 44

Publicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti della Amministrazione Comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza della attività amministrativa ed il favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, in ordine

all'esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. La Giunta Comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da Enti, Aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni, delle determinazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo Pretorio del Comune con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi di informazioni dei cittadini e, anche tramite l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

ART. 45

Il diritto di accesso agli atti amministrativi
alle strutture e ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli o associati e in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture e ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento o in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi utilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art.25, quinto e sesto comma, della legge 7 Agosto 1990, n.241.

Il Difensore Civico

ART. 46

Istituzione e ruolo

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione Comunale è esercitato dal Difensore Civico, organo istituito con il presente Statuto.

ART. 47

Requisiti

1. Il Sindaco riceve le proposte di candidature per l'elezione del Difensore Civico sulla base di apposito avviso pubblico. Riunisce, nei giorni precedenti l'adunanza, una apposita conferenza dei Capigruppo per l'esame delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da proporsi al Consiglio.

Nel caso in cui non vi siano proposte di candidature, la conferenza dei Capigruppo propone al Consiglio una terna di nominativi.

2. Non può essere nominato Difensore Civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel regolamento, secondo i principi giuridici generali che regolano l'elezione alle cariche comunali.

3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità indicate nel precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

4. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale adottata con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 48

Elezione, prerogative e mezzi

1. L'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni nonché i suoi rapporti con il consiglio sono disciplinati da apposito regolamento comunale.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 49

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

- a) valorizzazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica
- b) organizzazione della struttura che si rapporta con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l'ausilio di sistemi informatici
- c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e massima collaborazione tra gli uffici.
- d) accrescimento dell'efficienza dell'Amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
- e) razionalizzazione del costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuitigli.

3. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, al fine di conseguire nell'azione amministrativa i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i Responsabili dei Settori e Servizi, coordinati dal Segretario Generale, assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

4. Ai responsabili dei Settori cui siano attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, le funzioni di cui all'art. 51 comma 3 della Legge 8.6.1990, n. 142, compete l'adozione di tutti gli atti di gestione e degli atti e provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3, comma 2 del D. Lgs 3.2.1993, n. 29, compresi i seguenti atti:

Ordinanze ed ingiunzioni;

Decreti di esproprio;

Ordinanze e provvedimenti non contingibili e urgenti;

Atti di competenza del Sindaco dallo stesso delegati.

5. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi determina i principi fondamentali che guidano l'organizzazione amministrativa del Comune di Badia Polesine, i metodi per la sua gestione operativa, l'assetto delle strutture organizzative.

6. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalle disposizioni del D. Lgs 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni e dalle norme cui esso fa riferimento e rinvio.

7. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione dei lavoratori comunali promuovendo, per le scelte fondamentali, consultazioni con le Organizzazioni Sindacali che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata. Riconosce e tutela le pari opportunità fra i lavoratori assumendo operativamente le iniziative volte ad eliminare eventuali differenze in atto.

8. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

9. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 50 -

Principi strutturali e organizzativi

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, stabilisce le norme generali per il loro funzionamento e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e, tra questi, il direttore e gli organi amministrativi;
- 2 Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 51

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei settori funzionali dei quali coordina l'attività assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. E' responsabile del coordinamento delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio e alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del responsabile del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti a esprimere il solo parere di regolarità tecnica e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.

3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.

4. Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, e ne assicura la verbalizzazione a mezzo di funzionari da lui designati.

5. Convoca e presiede la conferenza dei responsabili dei settori.

6. *Roga gli atti e i contratti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale;*

7. Il Segretario svolge, inoltre, tutte le funzioni del Direttore Generale nel caso in cui il Sindaco si avvalga della facoltà prevista dal comma 1, dell'art. 51 – bis della legge 142/1990

8. Qualora al Segretario vengano attribuite le funzioni di Direttore Generale, egli provvede a dare completa attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale degli Uffici e Servizi.

Art. 52

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Qualora non risulti stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta comunale.

ART. 53

Il Vice Segretario Comunale

1. Il Vice Segretario Comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. L'ordinamento generale degli Uffici e Servizi ne determina le competenze.

3. La nomina a Vice Segretario è vincolata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei Segretari Comunali.

ART. 54

Conferenza dei responsabili dei settori funzionali

1. La conferenza dei responsabili dei settori funzionali è presieduta dal Segretario Comunale ed è costituita da tutti i funzionari che rivestono tale qualifica. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

La conferenza definisce le linee d'indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.

La conferenza tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi e in ogni occasione in cui il Segretario Comunale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.

2. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti e iniziative che richiedono l'intervento di più settori funzionali, il Segretario Comunale convoca una conferenza dei Responsabili dei Settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.

3. Per coordinare l'attuazione di programmi e iniziative che investono aspetti tecnici che consigliano l'apporto degli organismi specializzati di cui al 4° comma dell'art. 11 del presente Statuto, il Segretario Comunale convoca dei gruppi di lavoro misti con la presenza dei responsabili dei settori interessati, i rappresentanti degli organismi e il Sindaco o l'Assessore al ramo.

4. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Segretario Comunale al Sindaco che in ordine alla rilevanza della materia ne curerà la trasmissione agli organi istituzionali.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 55 _

Servizi Comunali

1. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della Comunità.

2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Gestione dei servizi pubblici comunali

ART. 56 _

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione in una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente

elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

ART. 57

La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

ART. 58

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.
2. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto da Presidente e da due Consiglieri.
3. Salvo revoche restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
4. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.
5. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato dal Sindaco in seguito a pubblico concorso avverso con contratto a tempo determinato.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi.

8. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 59 _

Le Aziende Speciali

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

ART. 60 _

Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. Non possono essere nominati i Consiglieri Comunali, gli Assessori, i Revisori del Conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende ed istituzioni.

3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la Segreteria del Comune.

4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori entro il termine di quarantacinque giorni dalla vacanza.

5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

ART. 61 _

Le Società per Azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati e organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società e alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nella società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire

abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti e altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'art.2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Convenzioni e Consorzi

ART. 62

Convenzioni

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse. Potrà essere disciplinata con convenzione anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri Enti e Istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

ART. 63

Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'art.23 della legge 8 Giugno 1990, n.142, in quanto compatibili.

2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo Statuto del consorzio.

3. In particolare, la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4. Il Comune è rappresentato nell'Assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva e presentando contestualmente il curriculum del delegato.

Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato.

Accordi di programma

ART. 64 _

Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione a attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni e attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, e assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle competenze e all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII

La programmazione finanziaria

ART. 65

La programmazione di bilancio

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo

la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

2. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarlo. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi e interventi.

3. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi. In particolare il documento disciplina:

- a) il ciclo annuale di bilancio, raccordandone le varie fasi con la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli strumenti della programmazione;
- b) l'integrazione dei dati finanziari dei bilanci con dati esprimanti gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione.

Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione ed il sistema dei bilanci il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consultivi.

4. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma due sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione Consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la Commissione Consiliare, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo e in particolare i programmi e gli obiettivi.

5. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria possono essere sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

6. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale entro il trentuno dicembre salvo diverse disposizioni di legge, osservando i principi di annualità universalità, integrità, pareggio economico e finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

7. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

ART. 66 _

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di Bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il

programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del Bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nei piani, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuali e pluriennali. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e pluriennali approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione e approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

L'autonomia finanziaria

ART. 67

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite alla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La Giunta Comunale assicura agli Uffici Tributarî del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

ART. 68 _

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste dalle leggi ordinarie e speciali, statali e regionali, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune

che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

La conservazione e gestione del patrimonio

ART. 69 _

La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'ufficio preposto, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni e acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta Comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili e adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione o affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato o uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamente la competente Commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, a esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

La revisione economica-finanziaria
ed il rendiconto della gestione

ART. 70

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri prescelti in conformità a quanto dispone l'articolo 57 della Legge 08.06.1990, n.142.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente.

5. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, apposita relazione con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul Conto Consuntivo.

7. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico e gli obblighi dei revisori sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

ART. 71 -

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia della azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 Giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Appalti e contratti

ART. 72 _

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permutate, alle locazioni e agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. I contratti sono stipulati dal Dirigente Responsabile del Settore/Servizio e le funzioni di Ufficiale rogante sono svolte dal Segretario Comunale.

Il controllo della gestione

ART. 73 _

Finalità

1. Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi e gli uffici, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione.

2. Il regolamento di contabilità detta norme per la rilevazione contabile dei costi degli uffici e dei servizi.

3. La rilevazione contabile dei costi prevede:

- a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole attività lavorative onde pervenire alla valutazione dell'efficienza e della efficacia della spesa articolata per uffici, servizi e programmi;
- b) l'elaborazione di indici di produttività.

4. La Giunta Comunale può individuare dei centri di costo per i quali attivare specifiche forme, anche temporanee, di rilevazione.

5. La Giunta allega al Conto Consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Tesoreria e concessionario della riscossione

ART. 74 -

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale a un Istituto di Credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione e ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali e assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria e ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 75

Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi e alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

ART. 76 -

La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti

agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell'attività programmatrice di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali e alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

ART. 77

La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatrice con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 78 _

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art.4, commi terzo e quarto, della Legge 08.06.1990, n.142.

2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere obbligatorio degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

4. L'abrogazione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

5. Nessuna deliberazione di revisione o abrogazione dello Statuto può essere adottata se

non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

6. Il Consiglio Comunale provvede a una prima revisione dello Statuto entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

Ulteriori revisioni e adeguamenti a nuove disposizioni legislative avranno luogo con cadenza annuale.

7. La proposta di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fin tanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

ART. 79

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

3. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte di cittadini

